

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
AMMINISTRAZIONI E POLITICHE PUBBLICHE
REGOLAMENTO DIDATTICO (LM-63)

Anno Accademico **2026- 2027**

Il Corso di Laurea Magistrale in *Amministrazioni e Politiche Pubbliche* (classe LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, d'ora in avanti **CdLM63**), costituisce una revisione del Corso di Laurea Magistrale in *Scienze delle Pubbliche Amministrazioni*, istituito nell'A.A. 2020-2021 secondo il disposto del decreto ministeriale n. 270/2004 ed attivato a partire dall'A.A. 2021-2022 nell'ambito dell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Politiche (d'ora in avanti **DiSciPol**) dell'Università degli Studi Roma Tre.

L'organo di gestione del CdLM63 è il Collegio Unico dei corsi per la Pubblica Amministrazione (d'ora in avanti **CUPA**) che ha competenza sui corsi di laurea appartenenti alle classi L-16, LM- 63.

Il presente *Regolamento* disciplina gli aspetti organizzativi del CdLM63, in conformità con il corrispondente ordinamento didattico. .

Ogni scadenza presente nel *Regolamento* è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo successivo qualora coincida con giorni festivi o prefestivi.

Il *Regolamento* è pubblicato sul sito web del **DiSciPol**.

Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: A.A 2026- 2027

Data di approvazione del Regolamento: *Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2025*
(limitatamente ad art. 3, 4 e 5)

Struttura didattica responsabile: *Dipartimento di Scienze Politiche.*

Indice

1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
3. Conoscenze richieste per l'accesso
4. Modalità di ammissione
5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio
6. Organizzazione della didattica
7. Articolazione del percorso formativo
8. Piano di studio
9. Mobilità internazionale
10. Caratteristiche della prova finale
11. Modalità di svolgimento della prova finale
12. Valutazione della qualità delle attività formative
13. Altre fonti normative
14. Validità

Art. 1 - Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 2 - Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali

OMISSIS

Art. 3 - Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari

L'accesso libero al CdLM63 può avvenire secondo due modalità:

- 1) accesso diretto
- 2) accesso condizionato a valutazione del curriculum di provenienza.

È consentito l'accesso diretto a coloro

- a) che siano in possesso di titoli di laurea conseguiti nella classe
 - I. L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione e nelle seguenti classi di laurea istituite in base al DM 270 2004;
 - II. L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
 - III. L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
- b) che abbiano conseguito un titolo di I livello e/o a ciclo unico in una classe diversa da quelle di cui alla lettera precedente, a condizione che il percorso formativo svolto abbia permesso di acquisire almeno 80 CFU complessivi in settori disciplinari compresi nelle seguenti aree:
 - I. Area Giuridica: IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/11; IUS 13; IUS/14; IUS/17; IUS/20; IUS/21
 - II. Area Storico-Politico-Sociale: M-STO/02; M-STO/04; SPS/01; SPS/02; SPS/03; SPS/04; SPS/06; SPS/07; SPS/08; SPS/09; SPS/11
 - III. Area Economico - Statistica SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/10; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/05.
Area Linguistica LIN/04; LIN-12.

In caso di accesso di cui al punto a), dovrà essere garantito l'avvenuto conseguimento, di 6 CFU in ciascuna delle seguenti aree disciplinari: SPS – IUS- SECS.

In caso di accesso di cui al punto b) la valutazione è finalizzata ad accertare il possesso di un adeguato livello di preparazione di base, corrispondente alla possibilità del riconoscimento di almeno 6CFU, nelle seguenti aree disciplinari:

- 1) SPS
- 2) IUS
- 3) SECS.

La valutazione del curriculum di provenienza sarà effettuata dalla Segreteria del CdLM63 che terrà in considerazione, tra l'altro, gli esami sostenuti ed eventuali attività formative svolte.

Coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che sia riconosciuto idoneo dal CUPA, possono accedere al CdLM63 a condizione:

- 1) che ricorra il possesso degli altri requisiti curriculari richiesti ai sensi del presente articolo
- 2) che sia verificata l'adeguatezza della personale preparazione
- 3) che sia dimostrato il possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana pari, almeno, al livello B2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER).

Art. 4 - Modalità di ammissione

L'ammissione al CdLM è soggetta alla valutazione dei requisiti e delle conoscenze per l'accesso indicati al precedente art. 3.

Le modalità di ammissione e di immatricolazione sono indicate ogni anno da relativo Bando rettorale pubblicato sul sito dell'Università degli Studi Roma Tre.

Le richieste di verifica dei requisiti curriculari sono esaminate da una Commissione valutatrice costituita in seno al CUPA.

Le conoscenze pregresse delle studentesse e degli studenti sono verificate attraverso l'esame del *curriculum studiorum* presentato al momento della candidatura, secondo quanto stabilito all'art. 3 di questo Regolamento.

In mancanza dei predetti requisiti curriculari, la valutazione sarà subordinata al recupero delle eventuali carenze secondo una delle seguenti modalità:

- conseguimento di corsi singoli di livello triennale presso l'Università degli Studi Roma Tre o presso altri Atenei, italiani e stranieri, fino ad un numero massimo di n. 4
- colloquio con i docenti di riferimento dei corsi afferenti alle aree disciplinari interessate dal recupero dei CFU. In tal caso, l'integrazione dei CFU mancanti richiederà lo studio individuale di testi previamente concordati con i medesimi docenti.

In caso di richiesta di iscrizione presentata da soggetti dipendenti da una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (e s.m.i.) il cui titolo di studio non sia incluso tra quelli richiesti per l'accesso al corso, sarà previsto un colloquio atto a verificare il possesso delle conoscenze richieste, anche alla luce dell'esperienza professionale maturata al momento della suddetta richiesta.

La medesima procedura sarà seguita ove la richiesta pervenga da dipendenti di organismi di diritto pubblico o di soggetti privati ad essi equiparati in ragione del particolare collegamento della loro attività o finalità con le attività o le finalità istituzionali di enti pubblici, previa verifica di tale equiparazione da parte della Segreteria del Corso di laurea e/o da una apposita Commissione valutatrice

Art. 5 - Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio

La domanda di passaggio da altro Corso di Laurea Magistrale di Roma Tre, trasferimento da altro Ateneo, reintegro per decadenza o per rinuncia o abbreviazione di corso per riconoscimento di carriere o attività pregresse, deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel relativo Bando rettorale per trasferimenti, passaggi e abbreviazioni di corso per il presente anno accademico.

Per l'anno 2026-2027 la domanda sarà valida solo per l'ammissione al 1° anno. Ai fini dell'ammissione sarà possibile riconoscere al massimo 39 CFU.

La valutazione della carriera pregressa è effettuata da una apposita Commissione valutatrice, che applica, per ciascuna delle tipologie relative all'art. 5 i requisiti d'ammissione indicati all'art. 3 di questo Regolamento. Non potranno essere riconosciute in alcun modo attività formative e certificazioni linguistiche utilizzate come titoli d'accesso.

Art. 5.1 - Passaggi e crediti riconoscibili

Per l'anno 2026-2027 la domanda sarà valida solo per l'ammissione al 1° anno. Ai fini dell'ammissione sarà possibile riconoscere al massimo 39 CFU.

Sono ammessi passaggi da altri corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche, ovvero da altri Dipartimenti dell'Ateneo, con riferimento ad entrambi gli anni di corso.

In caso di passaggio, il Collegio didattico del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di

crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione.

Esclusivamente nel caso in cui il passaggio dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Art. 5.2 - Trasferimenti e crediti riconoscibili

Per l'anno 2026-2027 la domanda sarà valida solo per l'ammissione al 1° anno. Ai fini dell'ammissione sarà possibile riconoscere al massimo 39 CFU.

Sono ammessi trasferimenti da Corsi di Laurea Magistrale di altri Atenei con riferimento ad entrambi gli anni di corso.

In caso di trasferimento, il Collegio didattico del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Art. 5.3 - Iscrizione al Corso come secondo titolo

Per l'anno 2026-2027 la domanda sarà valida solo per l'ammissione al 1° anno. Ai fini dell'ammissione sarà possibile riconoscere al massimo 39 CFU.

Alle studentesse e agli studenti già in possesso di una laurea magistrale biennale o magistrale a ciclo unico dell'ordinamento DM270, di una laurea specialistica ordinamento DM509, di una laurea quadriennale ante DM 509/99, o titolo estero ritenuto equivalente possono essere riconosciuti crediti formativi universitari per la carriera pregressa (D.M. n. 270/2004, art. 5, comma 5)

Non sono riconoscibili i crediti acquisiti per il conseguimento della laurea presentata quale titolo d'accesso al corso di studio. Sono riconoscibili i crediti formativi acquisiti nell'ambito di carriere pregresse in corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, sulla base della congruenza culturale dei programmi degli insegnamenti superati assicurando sempre il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, con esclusione dei crediti relativi ad attività formative riferibili al primo triennio di corso. Sono altresì riconoscibili i crediti formativi relativi a una carriera svolta nell'ambito dell'ordinamento ante D.M. n. 509/99, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, limitatamente alle attività formative ritenute equiparabili a quelle svolte in un corso di laurea magistrale biennale del vigente ordinamento, in seguito a una valutazione da effettuarsi a cura della competente Commissione didattica del Dipartimento.

Art. 5.4 Iscrizione con riconoscimento di attività formative pregresse

Le studentesse e gli studenti possono richiedere il riconoscimento di attività didattiche sostenute come singoli insegnamenti o nell'ambito di carriere attive presso università estere svolte successivamente al conseguimento del titolo triennale.

Art. 5.5 - Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia

Le studentesse e gli studenti possono richiedere il riconoscimento di attività didattiche sostenute in carriere pregresse concluse per rinuncia e decadenza.

Art. 6 - Organizzazione della didattica

OMISSIS

Art. 7 - Articolazione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 7.1 - Insegnamenti e altre attività formative

OMISSIS

Art. 7.2 - Riconoscimento delle altre attività formative

OMISSIS

Art. 8 Piano di studio

OMISSIS

Art. 9 Mobilità internazionale

OMISSIS

Art. 10 Caratteristiche della prova finale

OMISSIS

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

OMISSIS

Art. 12 - Valutazione della qualità delle attività formative

OMISSIS

Art. 13 - Altre fonti normative

OMISSIS

Art. 14 – Validità delle disposizioni

OMISSIS